



Comune di Tertenia

Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo

Prot. 1647

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2018 e della propria Determinazione n. 113 del 26.02.2018;

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di un elenco di professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati per l’affidamento di incarichi per il patrocinio legale del Comune di Tertenia nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità Giudiziarie, le Giurisdizioni Amministrative e Speciali o la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito denominato anche “Elenco comunale degli avvocati”.

L’iscrizione nell’Elenco comunale degli avvocati non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale affidamento.

La formazione dell’Elenco comunale degli avvocati è semplicemente finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali – servizi legali. La richiesta di iscrizione, comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente avviso e dell’allegato schema di disciplinare che regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra Amministrazione Comunale ed il professionista.

1. OGGETTO DELL’AVVISO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Avviso Pubblico disciplina le modalità per l’istituzione e la tenuta di un “*Elenco comunale degli avvocati*”, attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

L’esigenza di costituire il predetto Elenco deriva da:

- la mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale;
- l’obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l’affidamento degli incarichi legali esterni, i quali - pur se esclusi dall’applicazione del codice dei contratti ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett.c-d di cui al D.lgs. 50/2016 – devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016.

Per “*incarichi legali*” ai sensi del presente Avviso Pubblico, si intendono:

- *gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale)*, come definiti dall’art.17 comma 1 lett.c-d del D.lgs. 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
- *gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale* connessi a procedimenti giurisdizionali (“arbitrato o conciliazione”, “procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche”, “consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

2. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO

L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 5 sezioni per ambito giuridico:

- Sezione A – DIRITTO AMMINISTRATIVO;
- Sezione B – DIRITTO CIVILE;
- Sezione C – DIRITTO DEL LAVORO;
- Sezione D – DIRITTO PENALE;
- Sezione E – DIRITTO TRIBUTARIO.

L'Elenco è gestito dal Servizio Amministrativo secondo le disposizioni organizzative del suo Responsabile.

All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'Elenco in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Per la fase di prima attuazione, l'iscrizione nell'Elenco è preceduta dalla pubblicazione del presente Avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune, nonché dalla comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati esistenti nel territorio regionale, al fine di consentire la più ampia partecipazione.

L'Elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute e verifica del possesso dei prescritti requisiti. La prima revisione sarà disposta entro il 31.01.2019.

L'Elenco potrà essere utilizzato anche nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.

Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco, in via eccezionale e dandone adeguata motivazione, per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

In particolare, è fatta salva la facoltà, in caso di controversie caratterizzate da particolare complessità, di non avvalersi dell'Elenco di cui al presente Avviso, qualora gli avvocati iscritti non garantiscano l'Ente sotto il profilo della professionalità nel caso in cui l'esperienza maturata in relazione all'oggetto del contenzioso rispetto al quale deve essere conferito l'incarico è carente e/o non adeguata.

In tal caso il Responsabile del Servizio Amministrativo procede, previa adozione di un provvedimento adeguatamente motivato al conferimento dell'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione ad un legale in possesso di comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della controversia. Si può prescindere dall'utilizzo dell'Elenco e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

3. REQUISITI

La richiesta di iscrizione all'Elenco comunale può essere avanzata dagli avvocati singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della regolare iscrizione all'Albo Professionale competente da almeno due anni;
- b) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Tertenia, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente; nel caso di studio associato dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte;
- d) non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause civili, penali, amministrative, in procedimenti stragiudiziali, ecc.;
- e) non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con riferimento alla cassa avvocati e all'INPS;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- h) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
- i) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- j) essere in possesso di apposita polizza assicurativa di responsabilità patrimoniale, indicando la relativa compagnia assicurativa, il numero e la durata, nel modulo di domanda di iscrizione all'elenco;
- k) esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre P.A. nelle materie relativamente alle quali si richiede l'iscrizione.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'iscrizione nell'Elenco comunale degli avvocati avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della/e sezione/i dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

La domanda di iscrizione dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e del successivo art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti indicati al punto 3 del presente Avviso, nonché le seguenti informazioni:

- a) nominativi di tutti i componenti, se trattasi di studio associato;
- b) indicazione del numero di partita IVA;
- c) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) indicazione degli estremi della polizza assicurativa per responsabilità professionale ed il massimale garantito;

Nella domanda di iscrizione i professionisti dovranno rilasciare le dichiarazioni di impegno a:

- rispettare le disposizioni contenute nel presente Avviso pubblico e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco comunale;
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Tertenia o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68.

Nel caso di studio associato la domanda di iscrizione deve essere presentata da ogni avvocato interessato all'iscrizione.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- I. Curriculum Vitae in formato europeo, recante in calce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003), con indicazione specifica delle esperienze acquisite nei singoli settori (materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, contabile – tributaria etc.) ed in specifiche discipline (es. edilizia, Contrattualistica Pubblica e Privata, Tutela Risarcitoria, Pubblico Impiego etc.) ed in materia di arbitrati, i corsi di formazione frequentati, gli incarichi e/o collaborazioni con Enti Pubblici svolti e ogni altra informazione utile. Nel caso di studio associato deve essere allegato il curriculum di ogni professionista associato;
- II. copia dell'allegato disciplinare sottoscritto per presa visione. Nel caso di studio associato tale documento deve essere allegato firmato da ogni professionista associato;
- III. copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'Elenco.

La decisione sull'ammissibilità della domanda di iscrizione nell'elenco comunale è assunta dal Responsabile del Servizio Amministrativo, previa valutazione della documentazione presentata.

Nel caso di incompletezza della documentazione presentata, è facoltà del Responsabile del Servizio Amministrativo chiedere l'integrazione della stessa che dovrà pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla suddetta richiesta.

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il richiedente l'iscrizione e il Comune di Tertenia avverranno esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Comune di Tertenia, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione/aggiornamento. Nel caso di rifiuto dell'iscrizione, verrà recapitata comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

La domanda di iscrizione unitamente ai documenti allegati devono essere sottoscritti con firma autografa oppure firma digitale e dovranno essere inviati a mezzo PEC all'Ufficio Protocollo dell'Ente all'indirizzo **protocollo.tertenia@pec.comunas.it** entro le ore **12,00** del giorno **28.03.2018**. Saranno ritenute valide esclusivamente le domande trasmesse da una PEC intestata al richiedente l'iscrizione.

Le domande pervenute successivamente a tale termine saranno valutate ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco che avverrà entro il 31.01.2019.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

I professionisti inseriti nell'Elenco comunale possono essere cancellati qualora:

- inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dall'Ente, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, e/o nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- si costituiscono in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse, (tra cui in particolare l'aver accettato incarichi contro il Comune);

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune.

La cancellazione deve essere preceduta da un contraddittorio e produce effetto dal momento dell'adozione del relativo provvedimento.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli affidamenti dei servizi assegnati al professionista. All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate per le singole fasi di giudizio.

6. CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO

La selezione degli avvocati avviene nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi e degli inviti, mediante l'individuazione di un numero congruo di avvocati iscritti nell'Elenco e in possesso di adeguata esperienza in giudizi analoghi (salvi i casi di urgenza da motivare adeguatamente) ai quali richiedere un preventivo, da redigersi e valutare in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014, nonché nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

- presentazione di congruo preventivo sull'attività professionale da svolgersi, valutato in base ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014;
- consequenzialità (come nel caso in cui venga instaurato il secondo grado di giudizio o, in ultimo, il giudizio instaurato presso la Suprema Corte di Cassazione) e complementarietà con altri incarichi (come per il caso in cui vi siano delle cause afferenti alla stessa Area ed aventi un oggetto pressoché simile);
- sin dalla richiesta del preventivo, rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco;
- per la determinazione del compenso dovuto al professionista viene utilizzato quale parametro indicativo per la liquidazione delle parcelle professionali, quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014, tenendo conto del valore minimo di liquidazione per ciascuno scaglione di riferimento.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo si riserva in ogni caso la facoltà di conferire incarichi a professionisti specialisti della materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti all'elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, qualora ciò sia opportuno in considerazione della particolare natura e complessità della causa; più precisamente, è fatta salva la facoltà, in caso di controversie caratterizzate da particolare complessità, di non avvalersi dell'elenco di cui al presente avviso qualora gli avvocati iscritti non garantiscano l'ente sotto il profilo della professionalità, in quanto l'esperienza maturata in relazione all'oggetto del contenzioso rispetto al quale deve essere conferito l'incarico è carente e/o non adeguata. In tal caso il Responsabile del Servizio amministrativo procede, previa adozione di provvedimento adeguatamente motivato, al conferimento dell'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione ad un legale in possesso di una comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della controversia.

7. CONFERIMENTO INCARICHI

La Giunta Comunale dispone in merito alla volontà di agire o costituirsi in giudizio, ovvero di avvalersi dell'attività stragiudiziale di un legale su proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo ed a seguito di dettagliata relazione presentata dal Responsabile del Servizio competente nella materia oggetto di controversia in merito alle ragioni dell'Amministrazione Comunale di resistere o no in giudizio o di agire in giudizio ovvero di avvalersi dell'attività stragiudiziale.

Il conferimento dell'incarico avverrà mediante determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo attingendo all'elenco di che trattasi, seguendo i criteri di scelta sopra indicati, subordinatamente alla sottoscrizione da parte del professionista prescelto del disciplinare di incarico nel quale sia esplicitato il compenso richiesto per espletamento del servizio.

Ai fini della formulazione del preventivo di spesa, il professionista dovrà utilizzare quale parametro indicativo quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014, tenendo conto del valore minimo di liquidazione per ciascuno scaglione di riferimento.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero congruo di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Elenco.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa, selezionati con criterio di rotazione verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro i tempi indicati una "parcella preventiva" con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al DM 55/2014 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati.

I criteri per gli affidamenti degli incarichi, nel rispetto di quanto specificato al par. 6 del presente Avviso, saranno specificati, di volta in volta, al momento in cui si avvierà la selezione e del loro rispetto si dovrà riferire nella determinazione di incarico.

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Elenco comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

Il conferimento del servizio legale di che trattasi, deve essere perfezionato con la sottoscrizione di un apposito disciplinare di incarico che regola il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato redatto secondo il modello allegato al presente Avviso.

Nel disciplinare d'incarico deve prevedersi che l'avvocato incaricato si obbliga, tra l'altro, a:

- unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata;
- rendere per iscritto un parere al Comune, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista assume, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione scritta al comune di ogni aggiornamento sulle diverse fasi della causa oggetto di affidamento. Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla tempestiva trasmissione di atti e documenti (memorie, esito udienze, ordinanze ecc.) pertinenti ciascuna fase della prestazione resa.

In caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o "*parere pro veritate*" di cui al precedente art. 1 il responsabile del servizio interessato deve fare pervenire alla Giunta ed al Segretario apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. La Giunta Comunale delibera sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificatosi anche che vi siano le risorse disponibili in bilancio/PEG e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente vigenti. Il Responsabile del Servizio Amministrativo si attiva per svolgere la procedura comparativa di cui al presente articolo, finalizzata all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'Albo. L'incarico si perfeziona con apposito disciplinare sottoscritto con l'avvocato incaricato della consulenza/parere.

Per il conferimento di incarichi a professionisti non iscritti nell'elenco di cui trattasi, si rimanda a quanto già specificato nei "criteri di scelta del professionista nel caso di affidamento di incarico" aggiungendo che in tal caso il responsabile del Servizio Amministrativo procede, previa adozione di provvedimento adeguatamente motivato, al conferimento dell'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione ad un legale in possesso di una comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della controversia.

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie, qualora non determinate dal Giudice.

Al professionista è riconosciuto il diritto di richiedere un acconto a compimento dell'atto introduttivo dell'attivazione e/o resistenza della lite nella misura massima del 20% della somma impegnata, salvo conguaglio in sede di accertamento definitivo a presentazione di fattura a saldo. L'Ente si riserva di procedere, a valere per futuri affidamenti, a revisione del disciplinare, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia di compensi professionali degli Avvocati.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli, con comunicazione all'Ente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente Avviso per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune.

I professionisti già operanti con procura alle liti non saranno confermati d'ufficio, ma dovranno manifestare espressa volontà di iscrizione all'istituendo Albo attraverso presentazione di domanda redatta nei termini e modi previsti negli allegati. I professionisti carenti di interesse a essere inseriti nell'elenco legali di fiducia dell'Ente, manterranno, comunque, fino a definizione, gli incarichi affidati, salvo rinuncia al mandato.

8. PUBBLICITA' E INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente avviso verrà pubblicato unitamente ai suoi allegati all'Albo Pretorio del Comune di Tertenia e reso disponibile sul sito internet istituzionale www.comunetertenia.gov.it, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del Comune, sottosezione "*bandi di gara e contratti*". Inoltre, è trasmesso ai Consigli dell'Ordine dei fori presenti in Sardegna, per consentire la più ampia partecipazione.

Nel rispetto dei principi generali di trasparenza di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 33/2013, al fine di favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, gli incarichi legali conferiti verranno pubblicati in Amministrazione trasparente prevedendo l'istituzione di un apposito registro degli incarichi legali conferiti, nel quale verranno riportati almeno i seguenti dati:

- generalità del professionista;
- oggetto sintetico dell'incarico;
- estremi e link all'atto di incarico ed al disciplinare sottoscritto;

- oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
- esito sintetico del giudizio.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti l'iscrizione all'elenco saranno raccolti dal servizio amministrativo del Comune di Tertenia e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le finalità di gestione dell'elenco avvocati.

Il professionista, nel caso di affidamento di incarico, si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al citato Decreto Legislativo n.196/2003 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

10. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui si rimanda, si applica il codice civile, la legge professionale forense, il codice deontologico forense, il DM n. 55/2014 *"Parametri forensi per la determinazione dei compensi"*.

Per eventuali informazioni o dubbi interpretativi, può essere contattato il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Maruska Carrus al n. 0782908020 oppure via email al seguente indirizzo: m.carrus@comunetertenia.gov.it, PEC amministrativo@pec.comunetertenia.gov.it.

Allegati:

- Domanda di iscrizione;
- Schema di disciplinare.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus